STUDIO PAGANI

Viale San Michele del Carso, 22 – 20144
Milano
Tel. +39.02.46.07.22 – Tel. +39.02.49.81.537
E-mail: studiopagani@studiopagani.net
Web site: www.studiopagani.net

CIRCOLARE N. 23 DEL 20/11/2026

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,
Riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

RIMBORSI IVA: IL FISCO DEVE RESTITUIRE I COSTI DELLE FIDEIUSSIONI	
La Corte Cassazione, con l'Ordinanza n. 28265 depositata il 2 novembre 2026, ha statuito che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare al contribuente i costi sostenuti per le fideiussioni necessarie a ottenere il rimborso di un credito IVA, riconoscendo così portata generale alla tutela prevista dall'articolo 8, comma 4, dello Statuto del contribuente. La vicenda traeva origine dalla richiesta di rimborso di un credito IVA relativo al periodo d'imposta 2014, per un importo di circa 2,5 milioni di euro. Per ottenere il rimborso, la società aveva prestato le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 38-bis del DPR 633/1972, sostenendo costi per oltre 67 mila euro. La società aveva, quindi, chiesto all'Agenzia delle Entrate la restituzione di tali oneri. Formatasi l'ipotesi di silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego ottenendo una decisione favorevole in primo grado, successivamente riformata in appello. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, l'articolo 8, comma 4, della legge 212/2000 non riconoscerebbe un diritto generalizzato al rimborso delle spese sostenute per le garanzie, ma troverebbe applicazione soltanto quando l'imposta garantita venga successivamente accertata come non dovuta o dovuta in misura inferiore. La Corte ha ribaltato questa impostazione, richiamando il proprio consolidato orientamento. La disposizione dello Statuto del contribuente attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo diretto a tutelare l'integrità patrimoniale del contribuente e riguarda, in generale, i costi delle fideiussioni che quest'ultimo abbia dovuto richiedere per conseguire un risultato previsto dall'ordinamento tributario. L'espressione "ha dovuto richiedere", precisano i giudici, non presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo legislativo di prestare la garanzia. È sufficiente che la fideiussione rappresenti un onere necessario rispetto allo scopo perseguito dal contribuente, come ottenere la sospensione del pagamento dei tributi, la rateizzazione oppure, come nel caso esaminato, il rimborso di un credito fiscale. Il principio assume particolare rilievo in materia di IVA. La tutela prevista dallo Statuto comprende infatti anche i costi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR 633/1972 per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA, senza che sia necessario trovarsi di fronte a una pretesa impositiva dell'Amministrazione successivamente riconosciuta come illegittima. I giudici hanno così riconosciuto portata generale al diritto al rimborso dei costi delle polizze fideiussorie, indipendentemente dalla specifica configurazione della controversia tributaria. Una diversa interpretazione finirebbe, secondo i giudici, per compromettere la finalità della disposizione, che è quella di preservare il patrimonio del contribuente sia	*Corte Cassazione, Ordinanza n. 28265 depositata il 2 novembre 2026*

rispetto a una pretesa fiscale infondata sia rispetto all'esercizio di un legittimo diritto al rimborso, con possibili criticità anche rispetto ai principi del diritto unionale. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito.	
WELFARE AZIENDALE: LA NUOVA NOZIONE DI FAMILIARE VALE GIÀ DAL 2025	
Con la Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-05998 del 17 novembre 2026, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito gli effetti dichiarativi della nuova e più ampia definizione di "familiare", prevista dall'articolo 12 del TUIR, introdotta dal D.lgs. n. 148/2026. La modifica ha eliminato, per le persone indicate nell'articolo 433 del Codice civile, come genitori, nonni, fratelli, sorelle e suoceri, il requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari ai fini della generica qualifica di familiare. Tali condizioni continuano invece a rilevare, insieme al limite reddituale, quando la norma richiede specificamente che il soggetto sia "fiscalmente a carico". La nuova definizione assume particolare importanza per il welfare aziendale disciplinato dall'articolo 51, comma 2, del TUIR. L'ampliamento della platea dei familiari può infatti rendere non imponibili in capo al dipendente beni, servizi e rimborsi che, in base alla disciplina precedente, avrebbero concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La novità produce effetti retroattivamente dal periodo d'imposta 2025. Proprio tale decorrenza ha però determinato un problema operativo, poiché il Dlgs 148/2026 è entrato in vigore quando era già scaduto il termine per il rilascio della CU 2026 relativa ai redditi 2025. Il MEF ha quindi chiarito che il lavoratore che abbia già presentato il modello 730/2026 o REDDITI PF 2026 senza beneficiare della nuova disciplina può presentare una dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito di lavoro dipendente e recuperando la maggiore imposta versata. Il credito risultante potrà essere chiesto a rimborso oppure riportato in avanti e utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale disallineamento tra il reddito indicato nella CU originaria e quello esposto nella dichiarazione integrativa potrà essere giustificato mediante un'attestazione del datore di lavoro che certifichi il minor reddito imponibile. In alternativa, prima della presentazione dell'integrativa, il sostituto d'imposta può trasmettere all'Agenzia delle Entrate e consegnare al dipendente una CU 2026 sostitutiva.	*Risposta interrogazione parlamentare n. 5-05998 del 17 novembre 2026*
CPB 2026-2027: NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE	
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 43/E del 10 novembre 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute nell'ambito del ravvedimento speciale previsto dall'articolo 29 del Dlgs 148/2026, riservato ai soggetti ISA che rinnovano nei termini l'adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027. I nuovi codici da utilizzare nel modello F24 sono 4092 per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali dovuta dalle persone fisiche, 4093 per quella dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche e 4094 per l'imposta sostitutiva dell'IRAP. I codici 4092 e 4093 vanno indicati nella sezione "Erario", mentre il 4094 deve essere esposto nella sezione "Regioni", specificando il relativo codice regionale. In tutti i casi deve essere riportato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento. In caso di pagamento rateale devono essere indicati il numero della rata e il numero complessivo delle rate, mentre per il versamento in unica soluzione va utilizzato il valore "0101". Gli interessi sono versati con i codici 1668 per le imposte sui redditi e 3805 per l'IRAP. Regole specifiche sono previste per società e associazioni in regime di trasparenza: l'imposta sostitutiva sui redditi può essere versata dai singoli soci o associati, pro quota, con il codice 4092, oppure direttamente dalla società o associazione per l'intero importo, utilizzando il codice 4093. L'imposta sostitutiva IRAP resta invece a carico della società o associazione e deve essere versata con il codice 4094.	*L'Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 43/E del 10 novembre 2026*

FRINGE BENEFIT AUTO: MEZZO ASSENTE NELLE TABELLE ACI. COME FARE?	
Il costo chilometrico da tabelle ACI è un elemento centrale per il calcolo del fringe benefit. L'assegnazione ai lavoratori dipendenti di veicoli di proprietà dell'azienda è qualificata dal Tuir come un corrispettivo in natura della prestazione svolta (fringe benefit) aggiuntivo ai compensi in denaro. Il legislatore individua il carattere retributivo dell'assegnazione (come tale rilevante per il calcolo di contributi e imposte) nel solo utilizzo privato del mezzo. Per questo motivo sono esenti a livello contributivo e fiscale le ipotesi di attribuzione dei veicoli per un fine prettamente professionale. Per quantificare in termini numerici l'uso privato del mezzo, il Tuir fornisce una serie di indicazioni, in particolare per le ipotesi di attribuzione promiscua, per un utilizzo professionale e privato. La quantificazione del benefit, fondandosi sui valori definiti dalle tabelle ACI (in base al tipo di veicolo), si scontra con la realtà quotidiana dove può accadere che il mezzo attribuito non appartenga a quelli contemplati nelle tabelle. Utilizzo esclusivamente personale - L'ipotesi di attribuzione del mezzo aziendale per un utilizzo esclusivamente personale si quantifica per il calcolo di contributi e imposte secondo il valore normale dello stesso, definito dall'art. 9 del Tuir. Uso promiscuo - Nelle casistiche di attribuzione del mezzo aziendale per un uso promiscuo (privato e professionale) la normativa individua in maniera convenzionale la componente retributiva dell'assegnazione, corrispondente al solo uso privato del veicolo. Il valore forfettario del fringe benefit (imponibile ai fini contributivi e fiscali) è stato di recente oggetto di diverse riforme. La disciplina vigente (art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir), operativa per i veicoli immatricolati e concessi dal 1.01.2025, individua la componente retributiva del fringe benefit nel 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolata in base al costo chilometrico desunto dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il valore così ottenuto dev'essere diminuito delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l'utilizzo del veicolo. • Per il mezzo a uso promiscuo si può assumere una percentuale inferiore al 50%, pari al: 10%, per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica; 20%, per i veicoli elettrici ibridi plug-in. • La componente retributiva (figurativa) del fringe benefit ha come elemento centrale l'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. • Per i veicoli fuori produzione o di nicchia può verificarsi l'assenza nelle tabelle Aci. Le FAQ sul portale ACI precisano che, in caso di modello nuovo non ancora presente nelle tabelle (perché entrato in commercio nel corso dell'anno), si prende a riferimento un modello simile per caratteristiche tecniche di: alimentazione; cilindrata; potenza (CV). Tale principio può applicarsi, per analogia, alle ipotesi di veicoli fuori produzione non più indicati nelle tabelle. • In ultima istanza, se mancano anche modelli simili, si può utilizzare il valore più recente indicato nelle tabelle ACI degli anni precedenti (valore storico).	*art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir*
NEL 2027 PIÙ COSTI DEDUCIBILI PER LE AUTO DI AGENTI E RAPPRESENTANTI	
Nel D.D.L. di Bilancio 2027 è prevista una maggiore deducibilità dei costi di utilizzo dei veicoli elettrici o ibridi degli agenti e rappresentanti di commercio. I limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni indicati nel Testo Unico delle Imposte sui redditi si spostano dall'art. 164 D.P.R. 917/1986 all'art. 168 D.Lgs. 117/2026 dal 1.01.2027. Il testo che entrerà in vigore risulterà cambiato in base al disegno di legge di Bilancio 2027. A partire dal 2027, pertanto, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nell'art. 168 D.Lgs. 117/2026, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili se rientranti in una delle fattispecie riportate di seguito. Deducibilità al 100% per gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture e autocaravan (di cui all'art. 54, c. 1, lett. a) e m) D.Lgs. 285/1992), i	*D.D.L. di Bilancio 2027*

ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e per i veicoli adibiti a uso pubblico. Deducibilità nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello precedente. Per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità, che fino al 31.12.2026 è dell'80%, è elevata al 90% dal 2027 ma solo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi, rimanendo all'80% per i veicoli diversi dai precedenti. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente a un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori. Anche in questo caso i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato per l'attività svolta da società semplici o associazioni. Per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, il limite del costo di acquisto pari a 25.822,84 euro fino al 31.12.2026 è elevato a 35.000 euro solo per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi; rimane invariato a 25.822,84 euro per i veicoli diversi. È invariato il limite dei costi di locazione e di noleggio pari a 5.164,57 euro, ragguagliato ad anno. Pertanto, per l'agente di commercio che utilizza un'auto elettrica o ibrida dal 2027 la deducibilità massima del costo di acquisto passa da 20.658,27 euro a 31.500 euro per la durata dell'ammortamento. Rimane infine inalterato il 70% di deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.	

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani